



CIRCOLARE N. 4 /2021

Reggio nell'Emilia, li 1 marzo 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

Oggetto: Certificazione Unica (C.U.) 2021 – Indicazioni operative per l'invio.

Anche nel 2021 i sostituti di imposta sono tenuti a trasmettere, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il **16 marzo p.v.**, le Certificazioni Uniche attestanti i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo (compresi i contribuenti minimi e forfetari, nonostante non siano soggetti a ritenuta a titolo d'acconto, sempreché esercenti attività che, con regime ordinario, ne preveda l'applicazione), provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi corrisposti nell'anno precedente (anno 2020)

Rispetto alla CU 2020, si segnalano le seguenti novità.

"Codice" (campo 6)

nel quale va indicato il codice identificativo della tipologia di somma corrisposta, si segnalano le seguenti novità:

- introduzione dei nuovi codici "12" e "13" identificativi rispettivamente:
 - delle somme corrisposte a **contribuenti forfetari** non assoggettate a ritenuta d'acconto. Nella CU 2020 tale tipologia di somme era identificata dal codice "7". Quest'ultimo nella CU 2021 va utilizzato per identificare, ad esempio, le somme erogate nei confronti di contribuenti minimi;
 - dei compensi percepiti nel **periodo 17.3 - 31.5.2020** che, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" **non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto** ex artt. 25, 25-bis, DPR n. 600/73 (ossia inerenti a redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.) **da parte del sostituto d'imposta.**

La citata disposizione consentiva, infatti, di **non subire** la ritenuta d'acconto sulle somme percepite da lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio che:

- nel 2020 avevano conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Guido Garetini **
Andrea Magnanini
Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *
Cristina Corradini
Anna Freschi **
Licia Grammatico
Elisa Martinelli
Paolo Messarra *
Francesco Patteri
Nicolò Reggi
Valentina Spreafichi

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione



REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldianpartners.it

LEGAL

legal@baldianpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldianpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Corso Europa,13
20122 – Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893

SASSUOLO

Viale XX Settembre,34
41049 – Sassuolo, Italy
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432



- nel mese precedente non avevano sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute non operate dal committente / sostituto d'imposta in applicazione della disposizione in esame dovevano essere versate (codice tributo 4050), in un'unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro il 31.07.2020 .

Si ricorda che, con la Certificazione Unica, devono essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi nonché quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

Sono previste sezioni da compilare in presenza di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto di imposta e prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto.

I sostituti di imposta sono altresì tenuti, entro il **16 marzo 2021**, a rilasciare la Certificazione Unica, in duplice copia, al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico".

Resta libera la modalità di trasmissione della Certificazione Unica ai percipienti: è ammesso anche l'invio tramite posta elettronica ma esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (ad esempio, redditi da lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 16 marzo, senza l'applicazione di sanzioni, purché l'invio avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta ovvero entro il **31 ottobre 2021**

È possibile effettuare entro il 31 ottobre 2021 il solo invio telematico, mentre la consegna delle certificazioni dovrà avvenire per tutti i percipienti entro il 16 Marzo 2021

Al fine di potervi assistere nel miglior modo possibile in questo adempimento, vi riproponiamo le modalità operative degli anni precedenti:

- **Invio del solo tracciato telematico:** come per altre tipologie adempimento (es.: dichiarazioni di intento, Comunicazione polivalente, ecc.), potete chiedere ai vostri programmatori di installare, nel vostro programma gestionale, l'applicativo per l'elaborazione e la predisposizione del modello Certificazione Unica 2021 in grado di estrapolare i dati dalla contabilità generale. In questo modo, sarete in grado di farci pervenire un file telematico che noi



provvederemo ad inviare, in qualità di intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo. A seguito dell’invio, vi faremo pervenire la sola ricevuta dell’avvenuta trasmissione (non potendo in alcun modo accedere al *file*). Rimarrà, invece, a vostro carico la consegna delle Certificazioni Uniche per i singoli percipienti. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’invio telematico del modello, sarà di Euro 100 (fino ad un massimo di Euro 200, nel caso in cui il *file* presenti degli errori bloccanti, indipendenti dal nostro sistema, che ci costringano ad effettuare uno o più invii successivi).

- **Predisposizione del modello mediante compilazione del *file excel* ed invio telematico:** per quelle Aziende che sono tenute alla redazione della Certificazione Unica per un numero di percipienti superiore alle 10 unità, e che non intendono implementare il proprio software, siamo in grado di mettere a vostra disposizione numero 2 *file excel*, che vi chiediamo di compilare correttamente (seguiranno informazioni più dettagliate direttamente a coloro che ne faranno richiesta) e di restituirceli via *e-mail*. A seguito del “caricamento” di questi *file* nel nostro programma gestionale, saremo in grado di inviarvi via *e-mail* la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, oltre alla copia cartacea, munita dell’apposita ricevuta di invio all’Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. Questo implica che dovrete farci pervenire il file entro, e non oltre, il 10 marzo 2021. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’elaborazione delle Certificazioni Uniche e per l’invio telematico del modello, sarà di Euro 200 (fino ad un massimo di Euro 400 nel caso in cui l’importazione del *file excel* presenti degli errori bloccanti, indipendenti dal nostro sistema, che ci costringano ad effettuare uno o più invii successivi).
- **Predisposizione del modello manuale ed invio telematico:** per quelle Aziende che sono tenute alla redazione della Certificazione Unica per un numero di percipienti inferiore o uguale alle 10 unità, e che non intendono implementare il proprio software, vi chiediamo di inviarci, via *e-mail*, copia delle fatture ricevute dai lavoratori autonomi, la copia dei mod. F24 quietanzati relativi alle ritenute operate e la scheda contabile del conto “ritenute”. Potremo, così, restituirvi la duplice copia della Certificazione Unica da consegnare – firmata – ai singoli percipienti, oltre alla copia cartacea, munita dell’apposita ricevuta di trasmissione all’Agenzia nelle Entrate, nei tempi previsti dalla norma. In questo caso, dovrete farci pervenire i modelli entro e non oltre il 08 marzo 2021 prossimo, al fine di agevolare le verifiche e l’eventuale integrazione dei dati necessari. Il corrispettivo che vi applicheremo, per l’elaborazione delle Certificazioni uniche e per l’invio telematico del modello, sarà di Euro 200 (fino ad un massimo di Euro 400).

Infine, Vi ricordiamo che potremo assistervi solo nella predisposizione ed invio della Certificazione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi, mentre per quanto riguarda le certificazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente, dovrete rivolgervi al vostro consulente del lavoro. Infatti, è ammesso dalle norme richiamate, che lo stesso sostituto di imposta possa trasmettere all’Agenzia delle Entrate più modelli; ad esempio, la



certificazione dei dipendenti potrà essere trasmessa dai consulenti del lavoro, mentre quella degli autonomi dal commercialista.

Per ogni esigenza in merito e per l'invio dei *files* e della documentazione siete pregati di rivolgerVi alle seguenti colleghe che si occupano del servizio:

Sig.ra Ballabeni Ebe - ebe.ballabeni@baldiandpartners.it

Sig.ra Bini Daniela - daniela.bini@baldiandpartners.it

Sig.ra Pedrini Roberta - roberta.pedrini@baldiandpartners.it

Dott. Ferri Cristina - cristina.ferri@baldiandpartners.it

In ogni caso, ci permettiamo di suggerirvi di percorrere la prima alternativa, poiché, a nostro parere, è quella più efficiente e meno dispendiosa, anche in termini di tempo, soprattutto per le realtà più strutturate e con un elevato numero di percipienti.

* * * * *

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che si rendano opportuni.
Cordiali saluti.

BALDI&PARTNERS
AVVOCATI & COMMERCIALISTI